

I QUESITO: ABOLIZIONE DEL VOTO CONGIUNTO TRA CANDIDATI UNINOMINALI E LISTE PLURINOMINALI

«Volete voi che sia abrogato il **Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati**: “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il **Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533** recante “Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,” nei testi risultanti dalle modificazioni e integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla **legge 3 novembre 2017, n. 165** recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.” e dalla **legge 27 maggio 2019 n. 51** recante “disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari”; **limitatamente alle seguenti parti**:

A) Nel Decreto del Presidente Della Repubblica 30 Marzo 1957, N. 361:

- **l'art. 31, comma 5, primo periodo, limitatamente alle parole** “è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad esso collegato”;
- **l'art. 31, comma 5, secondo periodo, limitatamente alle parole** “Se è tracciato”, e alle parole “il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio”;
- **l'art. 58, comma 2, limitatamente alle parole** “e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale”;
- **l'art. 58, comma 3, primo periodo, limitatamente alla parola** “solo”, e **alle parole** “a favore della lista e”;
- **l'art. 58, comma 3, secondo periodo**: “Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale”;
- **l'art. 59-bis, comma 1**: “Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.”;
- **l'art. 59-bis, comma 2, limitatamente alle parole** “e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale”;
- **l'art. 59-bis, comma 3** “Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.”;
- **l'art. 59-bis, comma 6, limitatamente alle parole** “difforme dalle disposizioni di cui all'art. 58, secondo comma, e al presente articolo”;

- **l'art. 68, comma 3, quinto periodo:** “Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste”;

- **l'art. 77, comma 1, lettera c)** “determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;”;

- **l'art. 77, comma 1, lettera d), secondo periodo, limitatamente alle parole** “di collegio uninominale”;

B) Nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, N. 533:

- **l'art. 11, comma 3, limitatamente alle parole** “di cui all'art.31”;

- **l'art. 14, comma 1, limitatamente alle parole** “e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale”;

- **l'art. 14, comma 2, limitatamente alla parola** “solo” **posta tra le parole** “tracciato” e “sul nome”, **e alle parole** “della lista e ai fini” **poste tra le parole** “a favore” e “dell'elezione”, **e al periodo conclusivo:** “Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.”;

- **l'art 16 comma 1, lettera c), limitatamente alle parole** “e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in

coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;»»

- l'art. 16, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole “di collegio uninominale”.